

# TAX & LEGAL NEWS



Numero 11/2019

## IN QUESTO NUMERO

### LEGISLAZIONE

Interessi di mora sui ruoli al 2,68 % dal 1 luglio 2019

### INTERPRETAZIONI

Conferimento di usufrutto e nuda proprietà di partecipazioni possono avvenire in regime di neutralità

Il mix tra conferimento di partecipazioni e scissioni non è elusivo

Le royalties estere agevolate con il Patent box riducono il credito per le imposte estere

Il test di prevalenza per l'attività svolta dalla partecipata estera

Gli utili maturati in regime black list sono sempre tassati integralmente

Se la partecipata estera è black list, è irrilevante la localizzazione delle sue stabili organizzazioni

### GIURISPRUDENZA

Il nudo proprietario delle quote non può partecipare all'assemblea

Il plafond passa all'affittuario di azienda solo con il contratto scritto

### DOTTRINA

Dal CNDCEC le regole per l'autovalutazione dei sindaci

L'antiriciclaggio negli studi dei commercialisti

L'Assonime analizza l'IFRS9 in materia di prodotti finanziari

Articolo 20 del TUR e norme anti abuso: l'Assonime commenta i recenti orientamenti dell'Agenzia

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### **Il nudo proprietario delle quote non può partecipare all'assemblea**

Il tribunale di Firenze ha stabilito che, nel caso di partecipazioni gravate da usufrutto, il nudo proprietario senza diritto di voto non è legittimato a partecipare all'assemblea della società.

I presupposti normativi su cui si basa la sentenza sono due:

- l'articolo 2352 del codice civile prevede che nel caso di usufrutto di azioni (e dunque anche nell'ipotesi di partecipazioni di s.r.l.) il diritto di voto spetta all'usufruttuario;
- l'articolo 2370 del codice civile dispone che "*possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto*".

La disposizione da ultimo richiamata sancisce la stretta strumentalità tra la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto, principio che si evince dalla medesima relazione al Dlgs. 6/2003 ("*il diritto di intervento in assemblea è stato reso funzionale all'espressione del voto; si è perciò circoscritto il diritto di intervento ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l'intervento dei nudi proprietari delle azioni*").

*Tribunale di Firenze, Sentenza 27.4.2019*

### DOTTRINA

#### **Dal CNDCEC le regole per l'autovalutazione dei sindaci**

Il documento del CNDCEC fornisce indicazioni applicative sulla Relazione di autovalutazione dei collegi sindacali della società (quotate o anche non quotate) che intendano procedere alla propria autovalutazione così come previsto nella Norma Q.1.1. contenuta nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotata*, pubblicate dal CNDCEC nell'aprile 2018.

Come è esplicitato nella Norma, il collegio sindacale è tenuto a verificare il corretto e l'efficace funzionamento dell'organo e la sua adeguata composizione. A tal fine, il Collegio conduce un processo di autovalutazione, secondo il principio del *comply or explain*, che riguarda i singoli componenti e l'organo nella sua totalità. Il processo di autovalutazione definito dal Collegio comprende una fase istruttoria (di raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti) ed una fase valutativa che si esplica nel vaglio e nella discussione collegiale dei dati e delle informazioni raccolti, nonché delle eventuali misure correttive. Poiché il processo di autovalutazione è periodico, il Collegio è tenuto a monitorare nel durante l'attuazione delle misure correttive già deliberate.

*CNDCEC, documento aprile 2019*

#### **L'antiriciclaggio negli studi dei commercialisti**

Il commercialista obbligato deve effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (connesso alla propria attività professionale) e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tal fine deve valutare il rischio inerente all'attività nonché la vulnerabilità per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento non delegabile; negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.

All'approfondimento pratico di questi aspetti è dedicato il documento varato dal CNDEC il 22 maggio 2019, dedicato soprattutto a due aspetti:

- la valutazione del rischio;
- l'adeguata verifica della clientela.

*CNDCEC, documento 22 maggio 2019*

## L'Assonime analizza l'IFRS9 in materia di prodotti finanziari

L'IFRS 9, che si è reso applicabile in via obbligatoria a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018, ha sostituito lo IAS 39 innovando fortemente il quadro di riferimento delle regole contabili di rilevazione degli strumenti finanziari.

Le novità introdotte sono ad ampio spettro e riguardano, tra l'altro, la definizione di nuove categorie per la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, l'adozione di un nuovo modello di *impairment* per i crediti e i titoli di debito basato sulle *expected losses*, l'individuazione di nuovi criteri di rappresentazione per i derivati incorporati in strumenti finanziari ibridi e per le oscillazioni di *fair value* delle passività finanziarie imputabili alle variazioni del merito creditizio del debitore, nonché la codificazione di previsioni volte a razionalizzare l'accesso all'*hedge accounting*.

Con il decreto ministeriale 10 gennaio 2018 sono state emanate le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina contabile dell'IFRS 9 con le regole di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP dei soggetti IAS *adopter*.

La circolare Assonime illustra gli aspetti più significativi del nuovo principio contabile e commenta in dettaglio le previsioni normative contenute nel decreto 10 gennaio 2018. Il documento si concentra, in particolare, sulle numerose questioni applicative ancora aperte e sulle possibili soluzioni interpretative, estendendo l'analisi anche alle fattispecie che non sono state disciplinate dal decreto.

*Assonime, Circolare 3.6.2019 n. 12*

## ALTRE IMPOSTE

### DOTTRINA

## Articolo 20 del TUR e norme anti abuso: l'Assonime commenta i recenti orientamenti dell'Agenzia

La circolare 13 di Assonime illustra la disposizione contenuta nella legge n. 145 del 2018 con la quale è stata dichiarata la natura interpretativa della modifica apportata dalla legge n. 205 del 2017 alla norma concernente l'interpretazione degli atti agli effetti dell'imposta di registro. In ragione di tale modifica, gli atti devono essere qualificati solo in base agli elementi in essi contenuti senza considerare elementi extra testuali o altri atti in qualche modo ad essi collegati.

Nella seconda parte del documento vengono commentate la risposta ad interpello del 29 gennaio 2019 n. 13 e la risposta n. 53 del 13 febbraio 2019 fornite dall'Agenzia delle entrate in relazione ad una

operazione costituita da una scissione societaria seguita dalla cessione delle quote della società scissa da parte di tutti i soci a favore di altra società.

In questi documenti – nota Assonime – l’Agenzia mostra di aver abbandonato la tesi secondo cui tali articolate operazioni dovrebbero essere riqualficate come trasferimenti di rami d’azienda, così come non può essere qualificata come trasferimento di azienda la semplice cessione di una partecipazione rappresentante l’intero capitale sociale di una società.

Nelle risposte, tuttavia, l’Agenzia sostiene che nel caso esaminato sarebbe applicabile la normativa antiabuso disposta qualora l’operazione dovesse avere un ulteriore sviluppo: se a seguito della cessione delle partecipazioni, l’acquirente decidesse di incorporare la società partecipata, poiché, in tale evenienza, sarebbe configurabile una complessa operazione riconducibile a un trasferimento di azienda da sottoporre a tassazione proporzionale.

Si tratta di una interpretazione poco convincente, e infatti Assonime osserva che *“questo tipo di approccio suscita, a nostro avviso, non poche perplessità. Osserviamo, in primo luogo, che i due atti – la cessione della partecipazione e la fusione – sono ambedue legittimi e attengono a sfere di contribuenti diversi. Ed invero, la cessione riguarda le due parti della compravendita (venditore e acquirente), mentre la fusione costituisce una forma di riorganizzazione che l’acquirente può liberamente effettuare, senza che il venditore – che comunque non ha alcun interesse al riguardo – possa per qualche ragione interferire. Proprio per l’impossibilità di partecipare o interferire da parte del venditore, non è pensabile che la fusione possa determinare una modifica del regime fiscale della cessione, coinvolgendo un soggetto estraneo a tale operazione – che ripetiamo è meramente riorganizzativa – nella rideterminazione dell’imposta di registro dovuta; imposta che, come noto, è solidalmente dovuta da tutte le parti contraenti. Senza considerare che nella tesi dell’Agenzia, l’unico legame che unisce l’operazione di fusione al previo acquisto della partecipazione è evidentemente quello temporale, e cioè la vicinanza nel tempo dei due eventi, a meno che non si voglia sostenere che la fattispecie abusiva si verifichi sempre in presenza di una fusione, anche se realizzata a distanza di molto tempo dall’acquisto delle partecipazioni. Ma è evidente che valutare l’esistenza o meno di un profilo abusivo semplicemente facendo riferimento al legame temporale, implica la formulazione di un giudizio fortemente soggettivo, essendo difficile trovare un criterio univocamente accettabile.”*

Assonime, Circolare 3.6.2019 n. 13

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO



### LEGISLAZIONE

#### Interessi di mora sui ruoli al 2,68 % dal 1 luglio 2019

A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale. La nuova misura è stata determinata dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 24.5.2019 n. 148038 (la misura precedente era del 3,01).

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24.5.2019 n. 148038

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### **Conferimento di usufrutto e nuda proprietà di partecipazioni possono avvenire in regime di neutralità**

La risposta dell'Agenzia delle entrate riguarda un interpello su una complessa operazione di riorganizzazione delle partecipazioni possedute da persone fisiche. Il principio giuridico di base da cui muove la risposta è la considerazione che il requisito del controllo (necessario affinché possa applicarsi la disciplina di favore prevista dell'articolo 177 del Tuir) deve essere verificato con riguardo alla società conferitaria, a nulla rilevando la posizione dei soggetti conferenti.

Ne consegue che può essere applicata la norma al caso in cui da parte di soggetti diversi vengono conferite quote in nuda proprietà e diritti di usufrutto in modo tale che la conferitaria riunisca in sé i diritti, a condizione però che i conferenti ricevano quote della conferitaria in piena proprietà.

A diversa soluzione si sarebbe pervenuti nel caso in cui i diritti ricevuti da parte dei soci persone fisiche conferenti nella società conferitaria fossero stati della stessa tipologia ed entità dei diritti da essi detenuti nella società scambiata. In particolare, se a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente fosse avvenuto per i diritti in nuda proprietà, soltanto a fronte del conferimento di diritti in nuda proprietà il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della società, non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime di favore.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 20.5.2019 n. 147*

#### **Il mix tra conferimento di partecipazioni e scissioni non è elusivo**

La risposta dell'Agenzia delle entrate conferma la non elusività di una complessa operazione di sistemazione di partecipazioni societarie, caratterizzata da:

- conferimento neutrale di partecipazioni detenute in nuda proprietà e in usufrutto;
- scissione della società conferita;
- ulteriore conferimento di partecipazioni nella società diventata holding.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 20.5.2019 n. 148*

### GIURISPRUDENZA

#### **Il plafond passa all'affittuario di azienda solo con il contratto scritto**

Nell'ambito dell'affitto di azienda il trasferimento del plafond è condizionato al rispetto dell'articolo 8 quarto comma del Dpr 633/72, che prevede la menzione nel contratto.

La mancanza nel contratto scritto di affitto di azienda della previsione espressa del trasferimento del plafond non consente il passaggio della qualifica di "esportatore abituale", dal che ne deriva la

conseguente illegittimità degli acquisti effettuati dall'affittuario in sospensione d'imposta (si veda anche Cassazione 20 ottobre 2011, n. 21772).

*Cassazione, Ordinanza 23.5.2019 n. 13998)*

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### 🌀 INTERPRETAZIONI

#### **Le royalties estere agevolate con il Patent box riducono il credito per le imposte estere**

La mancata "inclusione" di un reddito nell'imponibile in Italia, e quindi il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l'impossibilità di procedere alla determinazione del credito d'imposta. Ciò vale, per coerenza, anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile (evidentemente per la parte non assoggettata a imposizione) e, quindi, anche nel caso di detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell'applicazione dell'istituto del *patent box*. In tali ipotesi la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all'estero.

*Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 29.5.2019 n. 15*

#### **Il test di prevalenza per l'attività svolta dalla partecipata estera**

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 167, comma 4, del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019), la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che si considerano speciali "*i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un'imposizione inferiore alla metà di quella italiana*". In base a quanto previsto dalla medesima Circolare, nell'ipotesi in cui il regime speciale sia fruito "parzialmente", vale a dire riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare "*un criterio di prevalenza che valorizzi l'attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari*".

A tal proposito, nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel citato "test di prevalenza" saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all'estero con o senza una stabile organizzazione.

*Agenzia delle Entrate, principio di diritto 29.5.2019 n. 16*

#### **Gli utili maturati in regime black list sono sempre tassati integralmente**

Non si considerano provenienti da paesi a regimi privilegiati i dividendi che sono maturati in periodi in cui la società estera non era considerata black list (con criteri diversi a seconda degli anni) in base alla legge 205/2017, comma 1007.

Questa regola non si applica, invece, nell'ipotesi inversa, ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato.

*Agenzia delle Entrate, principio di diritto 29.5.2019 n. 17*

## Se la partecipata estera è black list, è irrilevante la localizzazione delle sue stabili organizzazioni

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 89, comma 3, primo periodo del TUIR, per ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato, occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione. Si applicano i chiarimenti previsti dalla Risoluzione n. 144/E del 2017.

Tale valutazione autonoma non deve essere effettuata nell'ipotesi in cui la partecipata sia qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato, in quanto in tal caso tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un'entità "black list", a prescindere dal fatto che la stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.

*Agenzia delle Entrate, principio di diritto 29.5.2019 n. 18*